

N. R.G. 9632/2024 v.g.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO*Seconda Sezione Civile e Crisi d'impresa***Procedimento per la concessione di misure cautelari
ex artt. 18 e 19 CCII**

proposto da
, con sede legale in (Codice

elettivamente domiciliata
40 e digitalmente presso gli indirizzi PEC e

,
, con sede legale in
(REA n. , c.f. e p.iva: 1 rappresentata e difesa dagli

), elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Roma,

,
, con sede legale in
(REA n. , c.f. e p.iva: , rappresentata e difesa dagli

), elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Roma,

,
, con sede legale in
(REA n. , c.f. e p.iva: , rappresentata e difesa dagli

), elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Roma,

,
, con sede legale in
(REA n. , c.f. e p.iva: , rappresentata e difesa dagli

), elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Roma,

Pagina 2

Pagina 1



emettere decreto inaudita altera parte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 7, CCII e 669-sexies, comma 2, c.p.c., ai fini della concessione dei seguenti provvedimenti cautelari:

la sospensione degli effetti dei Pignoramenti già notificati, con ordine ai terzi pignorati () di ripristinare la piena operatività dei conti correnti o, in subordine, con ordine ai medesimi terzi pignorati di sospendere ogni attività di pagamento in favore dell'Ente Pubblico interessato fino a successivo ordine del Giudice;

▪ *la sospensione della procedura di iscrizione ipotecaria avviata dall'AdE-R con comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 14 maggio 2025;*

▪ *il divieto per gli Enti Pubblici di acquisire ulteriori diritti di prelazione se non concordati con le Società in CNC;*

▪ *il divieto per gli Enti Pubblici di instaurare ulteriori azioni esecutive e cautelari sul patrimonio delle Società in CNC e/o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa da parte delle società medesime;*

ii. fissare l'udienza ex art. 19, comma 3, CCII e art. 669-sexies, comma 2, c.p.c. e confermare la concessione delle / concedere le Misure Cautelari, ossia:

▪ *disporre il divieto nei confronti degli Enti Pubblici di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio delle Società in CNC e/o su beni e diritti attraverso cui viene esercitata l'attività di impresa da parte delle società medesime;*

▪ *disporre il divieto nei confronti degli Enti Pubblici di acquisire diritti di prelazione se non concordati con le Società in CNC;*

▪ *dichiarare inefficace il Pignoramento e il Pignoramento , con conseguente ordine a e a di provvedere tempestivamente alla liberazione dei conti correnti dai Pignoramenti, ripristinandone la piena operatività e rimettendo a disposizione delle Società in CNC interessate le somme oggetto di tali Pignoramenti;*

▪ *dichiarare inefficace l'eventuale Ipoteca medio tempore iscritta dall'AdE-R sull'immobile di proprietà di , con conseguente ordine di cancellazione di tale gravame anche ai sensi dell'art. 2884 c.c.*

iii. assumere tutti gli eventuali provvedimenti consequenziali che dovessero rendersi necessari od opportuni ai fini delle Misure Cautelari richieste;

B. in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non dovesse concedere il provvedimento inaudita altera parte: fissare, entro 10 giorni dal deposito del presente ricorso, l'udienza ex art. 19, comma 3, CCII;

concedere – fino al 24 agosto 2025 – le Misure Cautelari, vale a dire:

▪ *disporre nei confronti degli Enti Pubblici il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio delle Società in CNC e/o su beni e diritti attraverso cui viene esercitata l'attività di impresa da parte delle società medesime;*

▪ *disporre il divieto nei confronti degli Enti Pubblici di acquisire diritti di prelazione se non concordati con le Società in CNC;*

▪ *dichiarare inefficace il Pignoramento e il Pignoramento , con conseguente ordine a e a di provvedere tempestivamente alla liberazione dei conti correnti dai Pignoramenti, ripristinandone la piena operatività e rimettendo a disposizione delle Società in CNC interessate le somme oggetto di tali Pignoramenti;*

▪ *dichiarare inefficace l'eventuale Ipoteca medio tempore iscritta dall'AdE-R sull'immobile di proprietà di , con conseguente ordine di cancellazione di tale gravame anche ai sensi dell'art. 2884 c.c.*

dichiarare inefficaci gli eventuali ulteriori pignoramenti notificati dagli Enti Pubblici alle Società in CNC e ai terzi pignorati tra la data di deposito del presente ricorso e la data di emissione dell'(auspicato) provvedimento di concessione delle Misure Cautelari, e, per l'effetto, ordinare agli Enti Pubblici procedenti e



ai terzi pignorati di porre in essere qualsivoglia azione necessaria e/ o opportuna ai fini di far cessare gli effetti del pignoramento e tutti i conseguenti effetti;
assumere tutti gli eventuali provvedimenti consequenziali che dovessero rendersi necessari od opportuni ai fini delle misure cautelari richieste.

Richiesto all'esperto di esprimersi con riferimento all'istanza proposta, onde riscontrare la funzionalità delle misure individuate ad assicurare il buon esito delle trattative, lo stesso, dopo aver illustrato il piano di risanamento predisposto, ormai pressoché perfezionato, e le trattative in corso anch'esse molto avanzate, ha così concluso:

“In questo quadro di progressione dei lavori, l'estensione delle misure cautelari nei confronti dei soggetti pubblici ben si giustifica, posto che anche queste misure, come le precedenti, sono necessarie per la continuità dell'attività e dunque per il buon esito del risanamento, perché i pignoramenti dei depositi bancari e dei crediti verso clienti delle società, dati gli importi dei crediti azionati ed azionabili, pregiudicherebbero irrimediabilmente l'una e l'altra cosa, laddove vi sono i ragionevoli presupposti per giungere, sia pure dopo la chiusura della CNC, all'AdR di gruppo”

Nell'udienza del 2 luglio 2025, sentiti i professionisti della società, l'esperto e diversi creditori, solo alcuni si sono opposti alla concessione delle misure richieste.

Tanto premesso, all'esito della sommaria istruzione svolta, questo giudice ritiene che la domanda cautelare possa essere accolta.

L'art.19 CCII prevede al comma 1 che l'imprenditore, oltre a richiedere la conferma o la modifica di misure protettive, ove occorra, possa rivolgersi al Tribunale per ottenere l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.

Appare del tutto coerente al sistema di protezione individuato dal Codice che le istanze cautelari possano essere formulate non solo con il ricorso per conferma delle misure protettive di cui all'art. 19, comma 1, CCII contestualmente alla richiesta di nomina dell'esperto, ma anche successivamente, per tutto il corso della composizione negoziata, laddove le esigenze cautelari siano sopravvenute. L'art. 2 lett. q) CCII, infatti, delinea le misure cautelari come quei provvedimenti funzionali ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, per cui deve ritenersi fisiologico per l'istituto che queste peculiari esigenze di protezione possano emergere nel corso dei mesi in cui si dipana la composizione negoziata, per sua natura articolata e in costante divenire. Questa interpretazione è anche allineata alla disciplina delle misure protettive, che ai sensi dell'art.18 comma 1 CCII possono essere richieste sia immediatamente, con l'istanza di nomina dell'esperto, sia successivamente.

Nella specie che si esamina è evidente che l'esigenza cautelare si è determinata per il sopraggiungere della scadenza ultima delle misure protettive del patrimonio confermate *erga omnes* sin dal principio della composizione negoziata ma, di per sé, questo non costituisce un ostacolo alla concessione del presidio richiesto.

Il termine di 240 giorni stabilito dall'art.19 comma 5 va riferito, per espressa previsione, alle misure generalizzate che paralizzano l'introduzione o la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa. Se è richiesto un provvedimento specifico nei confronti di destinatari determinati, finalizzato ad assicurare provvisoriamente l'esito delle trattative, non si realizza un'elusione del termine di legge ma si garantisce una tutela interinale personalizzata per lo specifico debitore e per le peculiari esigenze delle trattative in corso con i creditori (in senso conforme già Trib. Milano,



25 novembre 2025, Trib. Milano 7 luglio 2024, Trib. Imperia, 20 febbraio 2024, pubblicate in www.dirittodellacrisi.it).

Nel merito, l'esigenza di proteggere le trattative e salvaguardarne il buon esito inibendo le azioni esecutive e cautelari dei creditori, alla luce di concrete prospettive di superamento della crisi e di risanamento dell'impresa, è stata espressa dal prof. avv. che ha rappresentato come l'eventuale introduzione o prosecuzione di azioni esecutive individuali anche da parte degli enti pubblici inciderebbe in modo esiziale sulle prospettive di risanamento, in quanto determinerebbero la paralisi dell'operatività e delle trattative in corso con i principali creditori.

Con riguardo al possibile pregiudizio che potrebbe determinarsi per i creditori in ragione della cautela richiesta, va segnalato che dall'audizione dei creditori interessati alla misura non è emerso che il provvedimento cautelare richiesto possa determinare a carico degli stessi un significativo pregiudizio, non essendo stata rappresentata da nessuno dei creditori la necessità urgente di portare ad esecuzione i titoli esecutivi di cui dispongono aggredendo il patrimonio della società, anche considerato il breve termine entro cui la composizione negoziata dovrà essere definita.

La composizione negoziata descrive, del resto, un itinerario orientato, modulabile per mezzo dell'ausilio di tutti gli strumenti normativamente disponibili, sino a quando gli stessi si mostrino concretamente adoperabili per il raggiungimento del fine ultimo rappresentato dal risanamento della realtà produttiva, e sempre che non siano lesi i diritti dei creditori in misura maggiore rispetto a quello che subirebbero nell'alternativa liquidatoria-concorsuale che è sullo sfondo. Nella specie, tuttavia, non solo quel maggior pregiudizio non è riscontrabile, ma non è neppure esposta la consistenza concreta del danno cui ciascuno dei creditori contrari all'adozione del presidio cautelare può andare incontro in ragione della cautela disposta.

Tanto considerato, può essere concessa la misura cautelare richiesta per cui va inibito ai creditori pubblici sopra indicati di promuovere e proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della società o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa nonché di acquisire diritti di prelazione se non concordati con le società del Gruppo.

Deve, per contro, essere rigettata l'istanza – conseguente ai pignoramenti presso terzi *medio tempore* introdotti – volta alla liberazione dei conti correnti e al ripristino della disponibilità delle somme già sottoposte a vincolo, atteso che, con riferimento a tali somme, la debenza non è contestata e non si configura alcuna sopravvenuta illegittimità degli atti esecutivi compiuti, i quali conservano la loro validità ed efficacia. Ciò in quanto, anche in questo contesto, la sospensione del processo esecutivo può solo operare *ex nunc*, secondo la regola generale dettata dall'art. 626 c.p.c. (cfr. Cass. 30 marzo 2023, n. 8998). La misura richiesta, d'altronde, contrasterebbe con i principi di provvisorietà e strumentalità propri della tutela cautelare, determinando una devoluzione definitiva delle somme.

Parimenti, non può essere accolta la richiesta cautelare di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, trattandosi di misura dal carattere irreversibile e, pertanto, incompatibile con la natura tipicamente temporanea e provvisoria dei provvedimenti cautelari. A tal proposito, si rammenta che, ai sensi dell'art. 2884 c.c., la cancellazione dell'ipoteca può essere disposta solo in presenza di una statuizione giurisdizionale passata in giudicato ovvero di un provvedimento definitivo adottato dall'autorità competente.

Appare congruo fissare il termine di efficacia della presente inibitoria coincidente con la conclusione della composizione negoziata, a mente dell'art. 17 comma 7 CCII.



P.Q.M.

visti agli artt. 18 e 19 CCII,
rigettata ogni altra domanda,

inibisce, sino al termine della composizione negoziata, ai creditori Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS, INAIL e

di promuovere azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della società o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, nonché di acquisire diritti di prelazione se non concordati con le società del Gruppo ricorrenti;

manda all'esperto di segnalare tempestivamente a questo giudicante ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure di protezione o l'abbreviazione della loro durata;

manda all'esperto di trasmettere tempestivamente a questo giudice la relazione finale di cui all'art.17 comma 8 CCII;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, all'Esperto e al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.

Milano, 04/07/2025

Il Giudice
Dott.Laura De Simone

